xi legislatura — seconda commissione — seduta del 15 luglio 1993

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578)	169 169 169	Senatori Pinto ed altri: Modifica dell'arti- colo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (Approvata dalla II Commissione perma- nente del Senato) (2569) Gargani Giuseppe, Presidente Binetti Vincenzo, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	
Senatori Riz ed altri: Proroga al contributo a favore del Centro nazionale di preven- zione e difesa sociale di Milano (Appro- vata dalla II Commissione permanente del Senato) (2443)	169 169	Proposte di legge (Discussione e approvazione): Senatori Pinto ed altri: Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Approvata, in un testo unificato,	

xi legislatura — seconda commissione — seduta del 15 luglio 1993

	PAG.		PAG.
dalla II Commissione permanente del Se- nato) (2841);		Dell'Osso Costantino, Sottosegretario di Stato per l'interno 175, 177,	178
Gargani ed altri: Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno		Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 171, 174, 177,	
(425); Mastrantuono: Abolizione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato (530); Imposimato ed altri: Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno (679); Bossi ed altri: Norme in materia di obbligo di soggiorno e di soggiorno cautelare (1498)		Lazzati Marcello (gruppo lega nord) 176,	178
		Mancini Gianmarco (gruppo lega nord)	175
	Martucci Alfonso (gruppo liberale), Relatore		
Gargani Giuseppe, Presidente 170, 171 174, 175, 177, 178		Sostituzioni: Gargani Giuseppe, Presidente	169
Binetti Vincenzo, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	. 174	Votazione nominale:	
Colaianni Nicola (gruppo PDS)	174	Gargani Giuseppe, Presidente	179

La seduta comincia alle 9,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Abbate, Cardinale, Casini Carlo, D'Alia, Mongiello, Scarlato, Scavone, Sorice e Vairo sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Saretta, Russo Ivo, Bruni, Manfredi, Dal Castello, Biafora, Perani, Carelli e Torchio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria ».

Ricordo che nella seduta del 6 luglio scorso la Commissione ha deliberato la trasmissione di alcuni emendamenti alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Non essendo ancora pervenuti tutti i necessari pareri, sono costretto a rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nella mia qualità di rappresentante del Governo esprimo rammarico per il fatto che a causa della perdurante assenza dei pareri la Commissione non possa appro-

vare un provvedimento importante come quello all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Condivido le valutazioni del sottosegretario; sarà mia cura sollecitare ulteriormente quelle Commissioni che ancora devono esprimere il parere di competenza.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Riz ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Riz ed altri: « Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 marzo 1993.

Ricordo che nella seduta del 29 giugno scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere da parte della V Commissione, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pinto ed altri: Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarle e xi legislatura - seconda commissione - seduta del 15 luglio 1993

pene detentive (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pinto ed altri: « Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 aprile 1993.

Ricordo che nella seduta del 13 luglio scorso è proseguita la discussione sulle linee generali della proposta di legge.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Faccio presente che il Governo ha bisogno del tempo necessario per svolgere ulteriori approfondimenti sul progetto di legge; chiedo perciò un breve rinvio.

PRESIDENTE. Penso che la richiesta del Governo possa essere accolta e rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione delle proposte di legge senatori Pinto ed altri: Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato) (2841): Gargani ed altri: Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno (425); Mastrantuono: Abolizione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato (530); Imposimato ed altri: Abolizione delle misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno (679); Bossi ed altri: Norme in materia di obbligo di soggiorno e di soggiorno cautelare (1498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Pinto ed altri: « Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 », già approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 giugno 1993; e dei deputati Gargani ed altri: « Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno »; Mastrantuono: « Abolizione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato »; Imposimato ed altri: « Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno »; Bossi ed altri: « Norme in materia di obbligo di soggiorno e di soggiorno cautelare ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Paganelli, in sostituzione del relatore Martucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

ETTORE PAGANELLI, Relatore f.f.. Signor presidente, la proposta di legge d' iniziativa dei senatori Pinto ed altri, approvata dalla II Commissione del Senato il 22 giugno scorso, prevede alcune modifiche delle misure di prevenzione, del soggiorno obbligato e del sequestro dei beni. Ad essa sono state abbinate quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare fra le quali quella a firma Bossi ed altri che propone che le misure di sicurezza del soggiorno obbligato e del soggiorno cautelare siano scontate nel comune di residenza o nell'ambito della provincia o della regione di appartenenza del soggetto nei cui confronti si procede. La proposta prevede inoltre che i soggetti ritenuti più pericolosi possano essere inviati su piccole isole, già sede di penitenziari o di colonie penali.

La proposta di legge approvata dal Senato consta di quattro articoli che prendono in considerazione due delle misure di prevenzione: il soggiorno obbligato ed il sequestro dei beni. La scelta operata dal Senato non è stata quella dell'abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno ma quella dell'imposizione del soggiorno obbligato solo nel comune di residenza o di dimora abituale.

In particolare, la lettera a) dell'articolo 1 dispone che il divieto di soggiorno sia riferito ad uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province; la lettera b) stabilisce la modifica dell'articolo 5 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 nel senso di prevedere che l'obbligo di soggiorno sia imposto nel comune di residenza o dimora abituale. La lettera c) modifica il comma secondo dell'articolo 7 nel senso di non consentire più che il luogo di soggiorno possa essere cambiato per gravi esigenze di ordine pubblico, dal momento che la misura può essere disposta solo nel luogo di residenza. Le restanti lettere d) e e) recano alcune conseguenti modifiche alla legge n. 1423 ed eliminano i riferimenti al soggiorno in comuni diversi da quelli di residenza, mentre il secondo comma dell'articolo 1 dispone l'abrogazione di norme introdotte dalle modifiche successive della citata legge n. 1423, in specie dalla legge n. 356 del 1992 che aveva previsto l'obbligo di soggiorno anche in località non di residenza.

Infine, il comma terzo abroga il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sopprimendo la norma che attribuiva la durata di tre anni all'istituto di soggiorno cautelare da esso previsto.

L'articolo 2 del testo del Senato detta norme di carattere transitorio. In particolare dispone che, salvo per le misure che debbano cessare entro trenta giorni, il divieto di soggiorno nel comune di residenza sia soppresso mentre il soggiorno obbligato in altro comune sia tramutato in soggiorno nel comune di residenza. Comunque il rientro nel comune di residenza deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 stabilisce modifiche in tema di sequestro di beni della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Tale articolo rende più severa la disciplina, modificando però l'onere probatorio. In particolare, quando la persona sottoposta al procedimento risulti avere la disponibilità di beni il cui valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, l'esistenza di prove indiziarie è limitata, nella nuova formulazione della norma, alla provenienza illecita o alla funzione di reimpiego dei proventi del reato.

Quella che ho brevemente illustrato è la filosofia del provvedimento approvato dal Senato, mentre le proposte di legge presentate presso questo ramo del Parlamento si muovono tutte a favore dell'abolizione totale della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno evidenziando (come risulta dalla lettura della relazione che accompagna quella a firma Imposimato ed altri) che il risultato del continuo ricorso al soggiorno obbligato è stato nettamente negativo poiché lo Stato non ha raggiunto l'obiettivo di isolare i criminali dall'ambiente di origine a causa dei veloci mezzi di comunicazione a disposizione degli interessati.

Infine, le relazioni di tutte le proposte di legge fanno riferimento alle proteste provenienti da tutte le amministrazioni comunali costrette ad accettare i cosiddetti soggiornanti obbligati.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'urgenza di approvare il provvedimento in esame, per altro quotidianamente sottolineata dallo stesso ministro dell'interno che si trova ad affrontare problemi di ordine pubblico.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Concordo sull'urgenza del provvedimento richiamata dal presidente.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Dopo aver espresso il mio compiacimento per la precisione con cui l'onorevole Paganelli ha riferito sulle proposte di legge all'ordine del giorno, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che l'esigenza di cassare la misura del soggiorno obbligato è sentita da ormai un decennio da tutti i magistrati che si

occupano di criminalità organizzata di tipo mafioso. Essi, infatti, hanno avuto modo di constatare come il fenomeno dei sequestri di persona nelle zone del centro e del nord Italia sia stata una conseguenza dell'attività di tale tipo di criminalità e come il traffico di droga ed ogni forma di delitto abbiano trovato un notevole incremento nella presenza di soggiornanti obbligati i quali, anziché modificare il proprio tenore di vita e recidere i legami con la criminalità di origine, non hanno fatto altro che stabilire nuove basi di attività nelle varie regioni d'Italia. Per rendersi conto del gravissimo ritardo con il quale questo problema viene affrontato, basta pensare a quanto è avvenuto in Toscana dove vi sono soggiornanti obbligati provenienti sia dalla Sardegna sia dalla Sicilia o in Emilia Romagna dove i parenti di Totò Riina hanno stabilito basi per il traffico di droga o, ancora, in Lombardia, dove i primi sequestri di persona (penso a quello di Rossi di Montelera e di Mirko Panattoni) furono commessi da Liggio e da altri soggiornanti obbligati che si trovavano in quella regione.

Purtroppo devo osservare che non bisogna farsi troppe illusioni perché, anche quando questo provvedimento verrà approvato, rimarrà una situazione anomala perché molti soggiornanti obbligati ormai sono residenti nelle zone settentrionali, proprio perché il comune di residenza non è il luogo di origine ma quello in cui essi vivono. In sostanza, il provvedimento in esame ha lo scopo di impedire che nuovi soggiornanti obbligati vengano inviati dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Calabria e dalla Puglia in altre regioni d'Italia. Tuttavia, i discendenti dei soggiornanti obbligati che hanno stabilito nuove basi in queste regioni d'Italia continueranno nelle loro azioni criminose ma non potranno essere rinviati nei luoghi di origine.

Accadrà quanto è già successo con Frank Coppola, il quale riuscì a stabilire una base importante nel Lazio, dove per altro aveva stabilito da anni anche il suo luogo di residenza. Non fu inviato al suo luogo di origine proprio perché il luogo di residenza, come per altro è previsto dal testo approvato dal Senato, diventerà quello dove il mafioso dovrà essere presente.

Non possiamo comunque non concordare sull'esigenza di approvare al più presto la proposta di legge al nostro esame. Ricordo che le più recenti modifiche con cui il Senato ha tentato di correggere la situazione anomala esistente in passato prevedevano la possibilità per le autorità di pubblica sicurezza di spostare il soggiornante obbligato nell'ambito della regione. Si trattò di un gravissimo errore perché nell'ambito delle stesse regioni da cui provengono i soggiornanti obbligati vi sono zone nuove infestate ed inquinate dalla presenza criminale. Per esempio, in Campania taluni camorristi sono stati inviati al soggiorno obbligato in località dell'alto casertano, totalmente immuni dal fenomeno della criminalità organizzata e ciò ha dato vita a delle vere e proprie rivolte da parte della popolazione locale che (alcune volte per mio tramite) ha cercato di rappresentare al ministro dell'interno l'esigenza di intervenire per modificare la situazione e per far revocare le misure di prevenzione.

Stranamente le autorità di pubblica sicurezza, nonostante le proteste e la rappresentazione dei gravi rischi ai quali si esponevano le località scelte come luogo di soggiorno obbligato, hanno continuato fino a pochi giorni fa a ricorrere a questo istituto, sia pure con i limiti previsti dalla normativa esistente. Ciò è dimostrato dal fatto che il fratello di D'Alessandro, pericolosissimo quente, è stato mandato dal comune di Castellammare di Stabia a quello di Striano, dove sono stati inviati anche altri individui che hanno stabilito nuovi legami tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e camorristico.

Concordo con quanto previsto dall'articolo 3 del testo approvato dal Senato, proprio perché viene incontro all'esigenza prospettata più volte dai magistrati impegnati nei tribunali addetti all'applicaxi legislatura – seconda commissione – seduta del 15 luglio 1993

zione delle misure di prevenzione patrimoniale. In particolare considero quanto mai opportuna la norma che assegna al tribunale la possibilità di procedere al sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento può disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In precedenza quest'ultimo requisito mancava e spesso i provvedimenti adottati dal tribunale venivano dichiarati illegittimi a causa del permanente conflitto tra l'esigenza di attuare le garanzie previste dalla Costituzione e la necessità di intervenire anche in assenza di prove di colpevolezza. In tal caso, se da una parte si pretendevano le prove, non si sarebbe potuto procedere ai sequestri ai quali, invece, spesso si procedeva in base a semplici elementi di sospetto. Mi sembra perciò che sia stata individuata una strada equilibrata visto che il testo approvato prevede la presenza di sufficienti indizi.

Nell'esprimere un parere favorevole al provvedimento in esame, ci riserviamo la presentazione di un emendamento volto a modificare anche la disciplina del soggiorno cautelare prevista dal cosiddetto decreto Scotti-Martelli; normativa che nel testo attuale non risulta modificata probabilmente per una dimenticanza del Senato.

PRESIDENTE. Come ho già ricordato in precedenza, per poter passare all'esame degli articoli dobbiamo attendere che la I Commissione esprima il proprio parere, il che avverrà nelle prime ore del pomeriggio.

Poiché l'onorevole Imposimato, a nome del gruppo del PDS si è riservato di presentare un emendamento, lo invito a formalizzarlo in modo da non dover ricorrere ad un secondo parere della I Commissione. Tuttavia, vorrei rilevare che tale emendamento rischia di allungare notevolmente i tempi di approvazione del provvedimento, poiché, in caso di approvazione, si renderà necessaria una nuova deliberazione dell'altro ramo del Parlamento.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Forse, poiché bisogna intervenire sulla legge n. 356 del 1992, si potrebbe farlo anche in un momento successivo e con norma diversa in quanto tale legge prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di applicare il soggiorno obbligato indipendentemente dalla normativa esistente. Purtroppo tale disposizione legislativa vanifica gli effetti del testo approvato dal Senato perché spesso il magistrato fa ricorso a questa misura straordinaria introdotta dall'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992.

Vorrei ricordare che in sede di Commissione antimafia si è svolta recentemente una discussione animatissima: alcuni magistrati sostenevano la necessità di applicare la normativa mentre la Commissione contestava tale interpretazione.

PRESIDENTE. I magistrati erano dunque obbligati a tener conto della norma contenuta in questo decreto-legge.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Occorre intervenire anche su quella disposizione di legge per evitare il rischio che i magistrati facciano ricorso a questa misura di prevenzione in virtù del cosiddetto decreto Scotti-Martelli. I colleghi del Senato non hanno tenuto conto di questo decreto, per cui occorre assumere una decisione in proposito.

Se approviamo il testo del Senato senza alcuna modifica, accadrà che molti soggiornanti obbligati rimarranno nel luogo di soggiorno, come la vedova Moccia, inviata al soggiorno obbligato non su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza ma di un sostituto procuratore della Repubblica di Napoli. Si tratta di un caso emblematico che, se non viene risolto modificando il testo oggi in di-

xi legislatura – seconda commissione – seduta del 15 luglio 1993

scussione, necessiterà certamente di un intervento del Governo; in caso contrario l'opinione pubblica non capirà il motivo per cui, nonostante sia stata approvata la legge che abolisce l'istituto del soggiorno obbligato, alcuni soggiornanti non faranno ritorno a casa.

ETTORE PAGANELLI, Relatore f.f. Condivido le osservazioni del collega Imposimato; penso però che la questione possa essere risolta con un impegno del Governo a presentare urgentemente un diverso provvedimento allo scopo di evitare di allungare l'iter del progetto di legge in esame.

NICOLA COLAIANNI. Non comprendo il motivo per cui si debba ricorrere ad un nuovo provvedimento quando sarebbe più semplice modificare il testo al nostro esame ed inviarlo al Senato per l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Faccio presente che il ministro dell'interno, da me interpellato in via informale, ha precisato che la mancata modifica della normativa sul soggiorno cautelare non è da addebitarsi ad una dimenticanza del Senato. Sembra che il Governo in proposito abbia allo studio un proprio provvedimento per risolvere il problema che tocca, in ogni caso, una questione profondamente diversa dai contenuti del testo in esame.

NICOLA COLAIANNI. Giudico inammissibile che il ministro dell'interno non sia presente alla seduta odierna e che faccia conoscere solo in via informale la sua posizione senza sentire il dovere di comunicarla personalmente alla Commissione.

Condivido l'emendamento preannunciato dal collega Imposimato ed invito il presidente a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Invito i colleghi ad approvare nella seduta odierna il provvedimento di cui sottolineo l'urgenza. Il Governo è disposto ad assu-

mersi un impegno esplicito per risolvere con la massima tempestività la questione sollevata dal deputato Imposimato tramite l'adozione di un idoneo provvedimento.

NICOLA COLAIANNI. Provvedimento idoneo in che senso?

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nel senso di raccogliere l'orientamento contenuto nell'emendamento preannunciato dal gruppo del PDS.

PRESIDENTE. Penso che il Governo possa intervenire con un provvedimento ad hoc entro il mese di luglio, anche perché la norma cui si fa riferimento finora non è stata applicata dai magistrati.

FERDINANDO IMPOSIMATO. È stata applicata per la vedova Moccia!

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se non ricordo male, la legge n. 356 affida al solo procuratore nazionale antimafia e non ad ogni magistrato la possibilità di decidere la misura del soggiorno cautelare.

PRESIDENTE. Come ha rilevato il sottosegretario Binetti, si tratta di una misura eccezionale in capo al solo procuratore nazionale antimafia.

FERDINANDO IMPOSIMATO. O a magistrati da lui delegati.

PRESIDENTE. Credo proprio di no, perché in tal caso la legge dovrebbe esplicitarlo; inoltre la norma fa riferimento al soggiorno cautelare, che è cosa diversa dal soggiorno obbligato, per cui non so fino a che punto possa essere utile modificare in questa sede il testo approvato dal Senato.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Ciò che mi ha allarmato è stata la diversa inter-

pretazione della norma da parte dei magistrati del tribunale di Napoli.

FRANCESCO POLIZIO. Concordo sull'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento che, a mio giudizio, non deve essere modificato in questa sede.

GIANMARCO MANCINI. A me sembra che la questione vada ulteriormente approfondita e chiedo perciò che venga fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Propongo di fissare per le ore 12 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 11,55.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, avevo sospeso la seduta fissando alle 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

SALVATORE SENESE. Preannuncio la presentazione di un emendamento al comma 2 dell'articolo 1, tendente a dissipare i dubbi manifestati in questa sede perché inserisce nel provvedimento anche una modifica della misura del soggiorno cautelare.

GIANMARCO MANCINI. Anche il gruppo della lega nord preannuncia la presentazione di tre emendamenti all'articolo 1.

COSTANTINO DELL'OSSO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo ritiene che il provvedimento all'ordine del giorno debba essere approvato con la massima urgenza e senza alcuna modifica per le ragioni di ordine pubblico di cui la Commissione è a conoscenza. Poiché il Governo è conscio dell'importanza della questione sollevata dal gruppo del PDS, ribadisco l'impegno a risolverla con un provvedimento ad hoc.

PRESIDENTE. Onorevole Senese, poiché questa mattina lei non era presente in Commissione, le comunico che lo stesso ministro dell'interno, interpellato in via informale, ha spiegato che il Senato ha approvato il provvedimento senza prendere in considerazione la disposizione di cui alla legge n. 356 del 1992, specificando che essa riguarda una misura cautelare riferita agli indagati. Si tratta di una prerogativa esclusiva del procuratore nazionale antimafia che fino ad ora non è stata applicata. Il Governo inoltre, si era già riservato di modificarla in un ambito più ampio, chiedendo nel contempo di approvare oggi stesso il provvedimento in esame.

SALVATORE SENESE. Anche se la norma fino ad ora non è stata applicata potrà esserlo in futuro, dando luogo proprio a quegli inconvenienti che il Governo vuole eliminare. Se l'emendamento da me presentato verrà respinto, ciò servirà da pungolo al Governo che si adopererà per sanare quanto prima la situazione.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelta come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge senatori Pinto ed altri n. 2841.

Pongo in votazione tale proposta. (È approvata).

Per consentire alla I Commissione di esprimere il necessario parere sul testo del provvedimento e sugli emendamenti, sospendo la seduta fino alla ripresa pomeridiana.

La seduta, sospesa alle 12,05, è ripresa alle 15,20.

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

* PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 2841 e sulle abbinate proposte in quanto con la prima non contrastino e

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ».

Passiamo alla discussione degli articoli della proposta di legge n. 2841.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

- 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « in uno o più comuni o in una o più province. » sono sostituite dalle seguenti: « in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province. »;
- b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: « in un determinato comune » sono sostituite dalle seguenti: « nel comune di residenza o di dimora abituale »;
- c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: « anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno » sono sostituite dalle seguenti: « anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno »;
- d) all'articolo 7-bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
- « Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. »;
- e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: « in un determinato comune ».

- 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono abrogati.
- 3. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, lettera c), sopprimere le parole o dell'obbligo.

1. 1.

Lazzati, Mancini, Grassi, Bertotti.

All'articolo 1, sopprimere il comma 3.

1. 3.

Lazzati, Mancini, Grassi, Bertotti.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 25-quater del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

1. 2.

Lazzati, Mancini, Grassi, Bertotti.

MARCELLO LAZZATI. Raccomandiamo ai colleghi l'approvazione degli emendamenti da noi presentati, sempre che si voglia veramente abolire il soggiorno obbligatorio, compreso quello cautelare introdotto dal decreto Scotti-Martelli. Non credo che il rinvio del testo al Senato comporti tempi lunghissimi.

ALFONSO MARTUCCI, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

COSTANTINO DELL'OSSO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

- 1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi 30 giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale è soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo.
- 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.

- 3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione è sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresì l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente.
- 4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.
- 5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorità di pubblica sicurezza è punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Avverto che a tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole dalla presente legge aggiungere le seguenti ivi comprese quelle di cui all'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. 1.

Senese. De Simone.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Mi rendo conto della necessità e dell'urgenza di approvare il provvedimento che abroga la misura del soggiorno obbligato e di adottare quelle misure sostitutive così bene articolate nel testo approvato dal Senato; concordo altresì sull'opportunità di introdurre la misura riguardante il

sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita, con le garanzie che servono ad evitare le contraddizioni che spesso si sono verificate tra i vari gradi del giudizio.

Sarebbe opportuno, in linea generale, insistere per l'abrogazione del potere assegnato al procuratore nazionale antimafia perché a volte di tale potere si fa un uso improprio nel senso che vengono inviate al soggiorno obbligato persone di grande pericolosità sociale e quindi con grande capacità di inquinamento dell'ambiente.

Mi permetto pertanto di insistere sulla necessità di approvare l'emendamento presentato dal collega Senese.

ALFONSO MARTUCCI, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento Senese.

COSTANTINO DELL'OSSO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Le osservazioni dell'onorevole Imposimato saranno tenute in grande considerazione dal Governo il quale, tuttavia, invita la Commissione a non modificare il testo già approvato dal Senato perché urgono problemi di ordine pubblico. Ovviamente esprimo parere contrario sull'emendamento Senese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Senese 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il primo periodo

è sostituito dal seguente: « Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ».

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARCELLO LAZZATI. Anche se i colleghi presenti non sembrano in numero sufficiente ad approvare il provvedimento, non riusciamo a capire perché, avendo la possibilità di porre mano alla revisione di una norma che a furor di popolo è stata definita sbagliata, si compia una modifica parziale tale da svuotare di qualsiasi significato il testo. Com'è stato sottolineato in maniera soft dal collega Imposimato, non si capisce il motivo per cui si vogliano modificare la denominazione di questa misura ed il soggetto che la adotta; non si capisce quindi se la volontà del Governo e della maggioranza sia quella di eliminare il dato sostanziale di inquinamento del territorio da parte di persone mafiose o, invece, quella di voler « tirare a campare ».

A nostro giudizio il Governo e la maggioranza, non operando la modifica richiesta, vogliono ancora una volta mascherare la volontà di mantenere la struttura sostanziale del soggiorno obbligato.

Per questi motivi il gruppo della lega nord si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Il mio intervento è irrituale a questo punto della discussione ma desidero ricordarle, onorevole Lazzati, come chiarito anche dal Governo, che esiste una distinzione tra il soggiorno obbligato ed il soggiorno cautelare, istituto nei confronti del quale il Governo si è riservato di intervenire in maniera diversa e non abrogando semplicemente l'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito nella legge n. 356, perché intende operare in maniera più articolata rispetto ad altre connessioni che tale articolo presenta.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del PDS, ribadisco la linea da noi seguita: riconosciamo l'esigenza che l'istituto del soggiorno obbligato venga finalmente abrogato, come richiesto non solo dai cittadini dei paesi che hanno subìto la presenza dei soggiornanti obbligati ma anche dai magistrati che nel corso degli anni si sono accorti, proprio istruendo i processi di criminalità organizzata, che la maggior parte dei delitti compiuti in Toscana, Emilia, Lombardia e Veneto venivano commessi con la partecipazione dei soggiornanti obbligati.

Purtroppo il testo che ci accingiamo a votare è incompleto perché il cosiddetto soggiorno cautelare, che altro non è se non un soggiorno obbligato deciso dall'autorità giudiziaria, può costituire motivo di ulteriore turbamento dell'ordine pubblico. Invito nuovamente il Governo ad intervenire tempestivamente per risolvere tale questione.

ALFONSO MARTUCCI, Relatore. Ovviamente il mio voto sarà favorevole, ma colgo l'occasione per richiamare il Governo, come ha già fatto l'onorevole Iposimato, sull'opportunità di risolvere quanto prima il problema del soggiorno cautelare.

PRESIDENTE. A causa di imminenti votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta che riprenderà con la votazione finale.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,10.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Pinto ed altri: « Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 » (Approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato) (2841):

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	14
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biafora, Borsano, Bruni, Carelli, Colaianni, Dal Castello, Del Basso De Caro, Diana, Gargani, Gaspari, Imposimato, Lucarelli, Manfredi, Margutti, Martucci, Paganelli, Perani, Polidoro, Polizio, Romano, Russo Ivo, Saretta e Torchio.

Si sono astenuti:

Lazzati e Mancini.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 20 luglio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

		•